



COMUNE DI GIOIA TAURO

Provincia di REGGIO CALABRIA

COPIA

ORDINANZA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 3 del 06/07/2017

Oggetto: DIVIETO DI ABBANDONO RIFIUTI, MATERIALI E VOLANTINI PUBBLICITARI A TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

L'anno duemiladiciassette addì sei del mese di Luglio, La Commissione Straordinaria

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

con i poteri di Sindaco

CONSIDERATA la necessità di salvaguardia degli interessi connessi all'ambiente, attraverso una riduzione delle quantità di rifiuti destinati allo smaltimento mediante l'impiego del nuovo sistema di raccolta porta a porta, pubblicato sul sito istituzionale dell'ente;

PRESO ATTO che il predetto sistema prevede la raccolta dei rifiuti urbani a giorni alterni nell'ambito di aree appositamente individuate: il lunedì, il mercoledì e il venerdì nell'AREA 1; il martedì, il giovedì e il sabato nell'AREA 2 per come espressamente indicate nell'allegato prospetto;

CONSTATATO come sia tuttavia frequente la presenza, nel territorio di Gioia Tauro, di rifiuti organici, raee, ingombranti, imballaggi e rifiuti inerti abbandonati in modo indecoroso sul suolo pubblico e nelle pertinenze stradali, rimanendovi fino alla raccolta da parte degli addetti, offrendo uno spettacolo dequalificante sotto l'aspetto del vivere civile comune, costituendo altresì rischio e pericolo per l'igiene e la sicurezza delle persone;

CONSIDERATO altresì che spesso in varie zone del territorio si verifica l'abbandono indiscriminato di volantini pubblicitari e che gli stessi, oltre ad imbrattare e deturpare il paesaggio possono costituire intralcio e/o pericolo per la circolazione stradale;

RITENUTO necessario ed inderogabile disporre, con specifici divieti e relative sanzioni amministrative, il divieto di abbandono indiscriminato di rifiuti e volantini sulle pubbliche vie;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in materia ambientale";

VISTI l'art. 50, comma 5 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, nel testo modificato dall'art. 8, comma 1 del D.L. 20/2/2017, n. 14, che contiene disposizioni e norme in materia di sicurezza delle città; l'art. 7-bis del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, in materia di apparato sanzionatorio in caso di violazione delle ordinanze e dei regolamenti comunali; la Legge 24/11/1981, n. 689 e il relativo D.P.R. 29/7/1982, n. 571;

PREMESSO che il sopracitato art. 50, comma 5 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, nel testo modificato dall'art. 8, comma 1 del D.L. 20/2/2017, n. 14 consente al Sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti *“quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita,*

anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”;

RITENUTO indispensabile provvedere in merito;

RAVVISATA la propria competenza e dato atto che la situazione in essere impone l'adozione del potere di Ordinanza da parte della Commissione Straordinaria nell'esercizio dei poteri del Sindaco

ORDINA

1. è fatto divieto nei giorni e nelle ore non previste nell'allegato prospetto, depositare, scaricare o abbandonare su aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico nonché su strade comunali e provinciali, sacchetti di immondizia, rifiuti inerti, rifiuti pericolosi ed ingombranti, volantini pubblicitari, potature e sfalci d'erba, rifiuti in genere;

2. è fatto comunque divieto di depositare, scaricare o abbandonare nei fossi di scolo, fiumi e torrenti, sacchetti di immondizia, rifiuti inerti, rifiuti pericolosi ed ingombranti, volantini pubblicitari, potature e sfalci d'erba, rifiuti in genere.

AVVERTE

- che, salva ed impregiudicata l'applicazione di sanzioni previste da normative specifiche e, in particolare, dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, per le violazioni della presente ordinanza, sarà applicata una sanzione pecuniaria da 25 € a 500 €.
- che, nei casi previsti dalle normative vigenti, le infrazioni riscontrate verranno portate a conoscenza delle Autorità di Pubblica Sicurezza per le ulteriori iniziative di

competenza, anche di carattere penale.

Agli operai a qualunque titolo svolgenti rapporto di servizio in favore del Comune di Gioia Tauro è demandato l'obbligo di segnalare all'Ufficio Tecnico Comunale la presenza di rifiuti abbandonati e/o depositati indiscriminatamente sul territorio comunale.

La Polizia Municipale e le Forze di Polizia sono incaricate di vigilare sul rispetto della presente ordinanza e di procedere all'accertamento delle eventuali violazioni.

INVITA

la cittadinanza a segnalare all'Ufficio Tecnico del Comune eventuali depositi, scarichi e abbandono di rifiuti sul territorio comunale.

DISPONE

Che copia del presente provvedimento sia reso noto:

- a) alla cittadinanza tramite avvisi pubblici e affisso all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni; sia pubblicata sul sito internet del Comune <http://www.comune.gioiatauro.rc.it>;
- b) sia inviata alla Prefettura di Reggio Calabria, alla Questura di Reggio Calabria, al Comando Provinciale Carabinieri di Reggio Calabria, al Comando Provinciale Carabinieri, al Comando Provinciale Guardia di Finanza, al Commissariato P.S. e al Comando Stazione Carabinieri di Gioia Tauro.

INFORMA

Che contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso avanti al TAR della Calabria entro sessanta (60) giorni dalla data di emissione della presente ordinanza o, in alternativa, con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

f.to DR.SSA FRANCA TANCREDI

f.to DR. VITO TURCO

f.to DR. BERNARDINO NUOVO

Nota di Pubblicazione

La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

IL MESSO COMUNALE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.